

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO**

Entro il 17.03.2025 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2025. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO**

Entro il 17.03.2025 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2024 che risulta dalla relativa dichiarazione. Si ricorda che il versamento, che può essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate. La scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni.

- **RIMBORSI AI DIPENDENTI: COSA CAMBIA NEL 2025?**

Il trattamento in busta paga delle trasferte ha conosciuto una serie di novità normative. Oltre alla retribuzione che spetta per i periodi di lavoro svolti nella sede abituale, il lavoratore in trasferta ha diritto a somme aggiuntive, pari ai costi sostenuti nel corso della trasferta stessa (rimborsi) e / o rappresentati da indennità forfettarie degli oneri di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. I risvolti fiscali e contributivi tanto dei rimborsi quanto delle indennità sono diversi a seconda delle casistiche.

- **MISURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI CREDITI "INDUSTRIA 4.0" NEL 2025**

Dal 2025 i crediti d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 hanno subito una stretta, operata dalla "Legge di Bilancio 2025": per gli investimenti in beni materiali sarà necessaria una prenotazione delle risorse, su base nazionale, mentre è stata abrogata la misura per i beni immateriali. Nella rubrica "Sapere per fare" analizziamo la novità.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.03.2025 AL 21.03.2025**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025 una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

La piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via e-mail o SMS, tracciare le interazioni passate. Un altro aspetto è la possibilità per l'INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti. Parallelamente, è stata introdotta la funzionalità *Agenda Appuntamenti*, che permette di prenotare incontri direttamente con l'Istituto. Con l'attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse. E' previsto comunque un periodo transitorio di gestione in entrambe le piattaforme. Il nuovo percorso è il seguente: www.inps.it /sezione "Imprese e Liberi Professionisti"/Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"/Accedere a "Aree tematiche"/Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

Imponibile un NFT convertito in criptovalute

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 8269 del 28 febbraio 2025, prende in esame il caso di un artista che cede le sue opere in formato digitale attraverso un NFT, acronimo di Non Fungible Token, ricevendo in cambio un corrispettivo per la cessione e delle royalties ai trasferimenti successivi.

Secondo la Corte, in questo caso la cessione di un NTF costituisce reddito imponibile in quanto cessione di una opera d'arte o comunque di un'opera dell'ingegno. La fattispecie, quindi, non rientrerebbe nel campo delle plusvalenze da cripto-attività ma nel campo del lavoro autonomo, ex articolo 53 del Tuir.

Isee senza Buoni postali e BTP: nuova DSU da aprile 2025

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, che introduce modifiche al regolamento sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), utilizzato per determinare l'accesso a varie prestazioni sociali agevolate. La modifica si è resa necessaria per la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2024 che prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di

- ◆ Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) e
- ◆ strumenti di risparmio postale garantiti dallo Stato (buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio),
- ◆ fino a un massimo di 50.000 euro.



Sul momento di entrata in vigore effettiva il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 5 marzo un comunicato in cui precisa che il nuovo modello di DSU sarà varato entro 30 giorni dalla data del decreto, quindi entro il 4 aprile 2025. Da quel momento sarà possibile presentare la nuova DSU per escludere dai calcoli dell'ISEE i titoli di Stato, i buoni postali e i libretti di risparmio. Si specifica anche che le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ferma restando la facoltà di richiedere, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica, una nuova attestazione ISEE.

Regime impatriati: chiarimenti su residenza e riduzione per figli minori

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risposta ad Interpello n. 53 del 28 febbraio 2025](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5. D.Lgs n. 209/2023 e in particolare in tema di:

- ♦ periodo minimo di residenza all'estero nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo sia prima che dopo il trasferimento anche in forma di lavoro autonomo. L'Agenzia sottolinea che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; pertanto, il periodo minimo di permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all'estero.
- ♦ sulle condizioni per la riduzione della base imponibile al 40% per la presenza di un figlio minore. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla sola condizione che il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime agevolato. Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici la stessa può essere applicata ad entrambi i genitori, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma.

Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d'acconto

Con la [Risposta a interpello n. 58 del 3 marzo](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa del cittadino al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

MUD 2025: invio entro il 28 giugno

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del [modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD](#), il cui invio va effettuato entro il termine del 28 giugno 2025.

Si ricorda che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e gestito durante l'anno precedente. Si evidenzia che "Dal 2025 l'accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle



dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità "Collega utenti user/password". Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere".

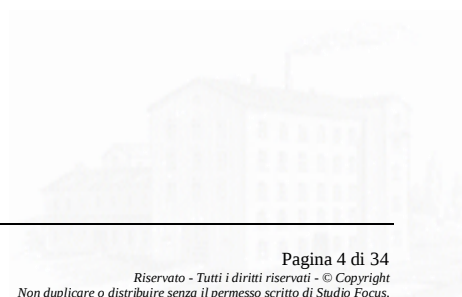
Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 49 del 28 febbraio il [Nuovo Decreto Energia](#), in vigore dal 1° marzo, che stanZIA 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI. In particolare, si autorizza, per l'anno 2025

- ◆ la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,
- ◆ la spesa di ulteriori 600 milioni di euro per agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, ovvero all'azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definirà, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero.

Concludiamo informando che con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport ha comunicato l'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI, degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.



TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO

Entro il 17.03.2025 le **società di capitali** dovranno effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno 2025. Sono tenute all'adempimento **anche le società in liquidazione ordinaria e sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** sempre che sussista l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO	
PREMESSA	In base a quanto stabilito dal D.P.R. 641/1972, le società di capitali devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno (lunedì 17 marzo per il 2025 in quanto il 16 cade di domenica), la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 2025 PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ENTRO IL 17.03.2025 Si ricorda che, in generale, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali: sostituisce tutte le tasce di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi 2025) risulta deducibile ai fini IRES e IRAP
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI	Tra i soggetti tenuti all'obbligo di versamento della tassa in esame rientrano esclusivamente le società di capitali¹, includendo parimenti: ◆ le società in liquidazione ordinaria; ◆ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza eccetera), sempre che sussista l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

¹ Spa, Srl e Sapa.



Non sono invece tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

- ◆ le **società di capitali già dichiarate fallite**;
- ◆ i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili**;
- ◆ le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**;
- ◆ le **società sportive dilettantistiche** costituite come **società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale**, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla **Legge 289/2002**.

**TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI**

SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI NON OBBLIGATI
◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO	◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI ◆ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE ◆ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

**MISURA DELLA
TASSA**

Il **parametro** in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito dal **capitale o fondo di dotazione** della società **risultante al 1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento. In particolare:

- ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo **non superiore a euro 516.456,90**: è dovuta una tassa annuale di misura pari a **euro 309,87**;
- ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo **superiore a euro**

CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al 01.01.2025	MISURA DELLA TASSA
≤ € 516.456,90	€ 309,87

516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a **euro 516,46**.

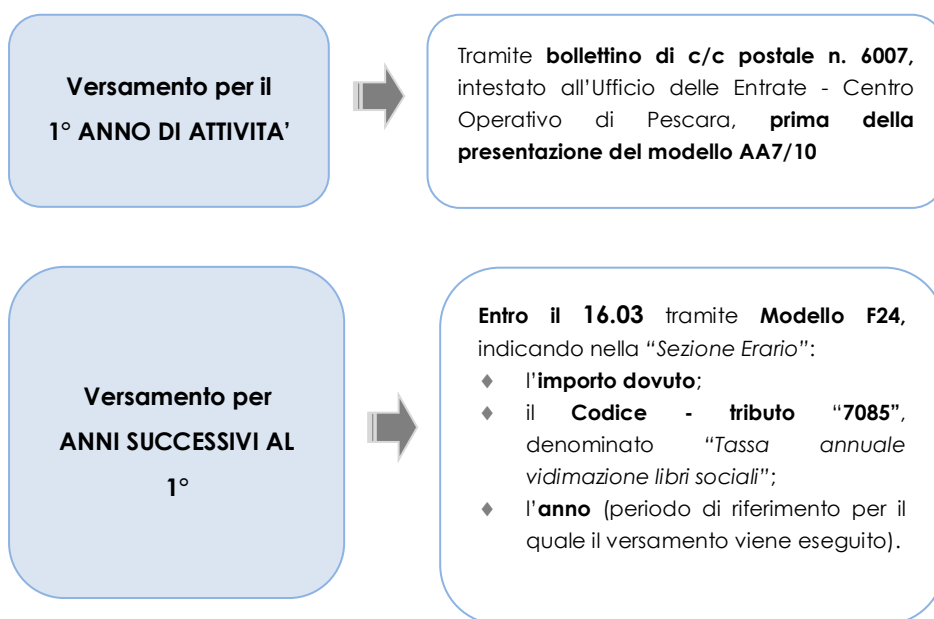
Se, **successivamente alla data del 01.01.2025**, vi dovessero essere **variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione** esse **non sono rilevanti nel 2025**, avendo invece effetto su quanto dovuto per il successivo anno 2026.

**TERMINI E
MODALITÀ DI
VERSAMENTO**

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa sono **distinte a seconda che** la società si trovi nel **primo anno di attività** o in un anno di attività **successivo al primo**. In particolare:



- ♦ il versamento relativo all'anno di **inizio attività** (società di capitali costituita dal 01.01.2025): va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato a: **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI**, **prima della presentazione** della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (**modello AA7/10**), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
- ♦ il versamento per gli **anni successivi al primo**: va effettuato entro il **16 marzo dell'anno di riferimento** utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità **telematica**, indicando il **codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, e indicando, oltre all'importo, **l'anno** per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.



La tassa di concessione governativa **può essere versata tramite compensazione** con eventuali crediti a disposizione del contribuente². Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.

Si fa presente che:

- ♦ in caso di **richiesta di vidimazione** dei libri sociali **prima del termine di versamento** della tassa annuale (**quindi, prima del 17.03.2025**), **la prova del pagamento della tassa non deve essere esibita** al Notaio o al Registro delle imprese **in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso**. Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche;
- ♦ **in caso di richiesta di vidimazione** dei libri sociali **successivamente al 17.03.2025**, è **necessario**, invece, **esibire al Notaio o al Registro delle Imprese**

² ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.





	la fotocopia del modello F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.
LIBRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA: RISPOSTA A INTERPELLO N. 42/2025	Tramite la recente risposta a interpello n 42 del 20.02.2025 l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema della tenuta dei libri sociali informaticamente, affermando che il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa su di essi – se dovute in presenza dei requisiti di legge – deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi. L'Amministrazione finanziaria ha quindi chiarito che il passaggio alla tenuta digitale non esonera dal pagamento della tassa di concessione governativa (e dell'imposta di bollo), pur modificandone le modalità di applicazione.
SANZIONI	Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, occorre riferirsi al c.d. "Decreto Sanzioni"³ che fissa l'ammontare della sanzione al 90% del dovuto in caso di: ♦ mancato assolvimento, o ♦ mancato ottenimento dell'atto di concessione; con un minimo di 100 euro.

³ D.Lgs 87/2024, entrato in vigore dal 29.06.2024.



SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO

Entro il **17.03.2025** dovrà essere effettuato il **versamento del saldo IVA relativo all'anno 2024** che risulta dalla relativa dichiarazione. Si ricorda che il **versamento**, che può essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate:

- ♦ è **dovuto** se l'importo **indicato al rigo VL38** – poi riportato al rigo **VX1** sia **almeno pari a 10,33 euro** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- ♦ deve essere effettuato utilizzando il **modello F24 telematico (codice tributo 6099)**.

La scadenza di pagamento può essere **differita** ai termini previsti per il pagamento del **saldo delle imposte dirette**, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di **30 giorni**.

SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO				
TERMINI DI VERSAMENTO	Il versamento del saldo IVA 2024 è unico ed è fissato quest'anno al 17.03.2025: si tenga però presente che, anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES a seconda del soggetto interessato). VERSAMENTO DEL SALDO IVA Entro il 17.03.2025 Differito al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi			
	Per individuare il termine di versamento è quindi fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, che risultano le seguenti:			
	<table><tr><td rowspan="2">PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE</td><td>entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr><tr><td>dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)</td></tr></table>	PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE	entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
	PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE		entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi	
		dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)		
<table><tr><td rowspan="2">SOGGETTI IRES</td><td>entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno</td></tr><tr><td>dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)</td></tr></table>	SOGGETTI IRES	entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta , che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)	
SOGGETTI IRES		entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta , che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno		
	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)			
Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve però essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.				
	L'importo dovuto può essere versato:			



RATEIZZAZIONE

- ♦ in un'unica soluzione;
- ♦ in forma rateale.

Nel caso in cui il contribuente decida di **rateizzare**, la scelta va effettuata **direttamente** nel momento del **versamento** con il **modello F24**.

Il **numero di rate** può essere **scelto** in **totale libertà** da parte del contribuente, tenendo conto del fatto che **il pagamento delle rate deve concludersi necessariamente entro il mese di dicembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 18 marzo, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va **da un minimo di 2 ad un massimo di 10**, dal 18 marzo al 16 dicembre.

Il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un **interesse pari allo 0,33% mensile**.

Nel caso in cui, oltre alla rateizzazione, si scelga di **versare nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte dirette**, gli **interessi dello 0,33% mensili**, dovuti alla rateizzazione, saranno **calcolati sull'importo del saldo IVA già maggiorato dello 0,40%**.

La **rateizzazione**, pertanto, si effettua nel seguente modo:

dapprima si maggiora l'importo del saldo IVA 2024 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2025 e il 30.06.2025

successivamente, si divide l'importo così ottenuto per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati gli interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile

Anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del **differimento del versamento dell'IVA** versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.



Si segnala che è possibile **effettuare il pagamento in forma rateale** anche per l'**IVA derivante dall'adeguamento agli ISA**.

Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale:

VERSAMENTO SALDO IVA 2024		
IN UNICA SOLUZIONE	17.03.2025	
IN FORMA RATEALE (max 10 rate)	1 ^a rata	17.03.2025 (senza interessi)
	2 ^a rata	16.04.2025 (+ interessi 0,33%)
	3 ^a rata	16.05.2025 (+ interessi 0,66%)
	4 ^a rata	16.06.2025 (+ interessi 0,99%)
	5 ^a rata	16.07.2025 (+ interessi 1,32%)



		6 ^a rata	20.08.2025 ⁴ (+ interessi 1,65%)
		7 ^a rata	16.09.2025 (+ interessi 1,98%)
		8 ^a rata	16.10.2025 (+ interessi 2,31%)
		9 ^a rata	17.11.2025 ⁵ (+ interessi 2,64%)
		10 ^a rata	16.12.2025 (+ interessi 2,97%)
	IN UNICA SOLUZIONE	30.06.2025 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30.06.2025)	
	IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	Maggiorazione del saldo IVA 2024 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:	
		1 ^a rata	30.06.2025 (senza interessi di rateazione)
		Rate successive	Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%
	Entro il 30.07.2025		
	IN UNICA SOLUZIONE	30.07.2025 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento (quindi interessi dell'2% se il pagamento avviene il 30.07.2025)	
	IN FORMA RATEALE (max 5 rate)	Maggiorazione del saldo IVA 2024 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo.	
MODALITÀ DI VERSAMENTO	Il versamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 , utilizzando le modalità telematiche , direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato . È possibile avvalersi dei seguenti servizi :		
	F24 On Line	per i contribuenti che hanno il "pincode" di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme	

⁴ si ricorda in proposito che gli adempimenti e i versamenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro lo stesso 20 di agosto.

⁵ in quanto il 16.11.2025 cade di domenica.



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 197 635 383">F24 cumulativo</td><td data-bbox="635 197 1417 383">per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo</td></tr> <tr> <td data-bbox="443 383 635 521">Sistemi di home/remot e banking</td><td data-bbox="635 383 1417 521">tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.</td></tr> </table> Si ricorda che è necessario adottare alcuni accorgimenti al momento di versamento tramite modello F24: ♦ qualora il modello F24 sia a saldo zero, ovvero all'interno dello stesso vengano effettuate compensazioni, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); ♦ qualora il saldo del modello F24 sia a debito, indipendentemente dall'importo, sarà possibile utilizzare due tipologie di servizi ✓ i servizi di home/remote banking, oppure ✓ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all'interno della Sezione "Erario": ♦ il codice tributo "6099"; ♦ il codice tributo "1668" per gli interessi rateali; ♦ il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio "0106" per la prima rata di 6, oppure "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione); ♦ l'anno di riferimento "2024"; ♦ l'importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che: ✓ se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2025: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all'unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ✓ l'importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.	F24 cumulativo	per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo	Sistemi di home/remot e banking	tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
F24 cumulativo	per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo				
Sistemi di home/remot e banking	tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.				
ERRORI SUI VERSAMENTI PERIODICI E CONSEGUENZE	Vi è poi l'eventualità in cui i versamenti periodici del 2024 siano stati omessi, circostanza che ha precise ripercussioni sul risultato della dichiarazione (in particolare nel caso in cui essa chiuda a credito). Anche in questo caso si può comunque procedere alla regolarizzazione di tali omissioni in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA – mediante ravvedimento operoso.				



RIMBORSI AI DIPENDENTI: COSA CAMBIA NEL 2025?

Oltre alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale, il **lavoratore** in **trasferta** ha altresì **diritto** a **somme aggiuntive**, pari ai **costi sostenuti** nel corso della trasferta stessa (rimborsi) e / o rappresentati da **indennità forfettarie** degli **oneri** di **viaggio, trasporto, vitto e alloggio**. I **risvolti fiscali** e contributivi tanto dei rimborsi quanto delle indennità sono diversi a seconda che trattasi di **trasferte all'interno o fuori dal Comune** in cui insiste la **sede di lavoro** dell'interessato.

Il trattamento in busta paga delle trasferte ha peraltro conosciuto di recente una serie di novità normative, qui riepilogate.

RIMBORSI AI DIPENDENTI: COSA CAMBIA NEL 2025?	
PREMESSA	Nel corso della vita aziendale e lavorativa del dipendente possono verificarsi uno o più spostamenti provvisori e temporanei presso una sede di lavoro diversa da quella in cui l'interessato svolge abitualmente l'attività. La fattispecie in questione prende il nome di "trasferta" e si differenzia dai trasferimenti, qualificati invece come un mutamento definitivo della sede di lavoro. Come anticipato, il dipendente ha diritto, nel corso della trasferta, a percepire la retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale; al fine di compensare il disagio sofferto dal lavoratore, chiamato a prestare l'attività in luogo diverso da quello ordinario, la contrattazione collettiva, gli accordi individuali o gli usi / prassi interne possono prevedere a carico del datore di lavoro l'erogazione (in sostituzione o in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal dipendente) di una specifica indennità forfettaria. Con riguardo alla rilevanza fiscale e contributiva delle indennità e rimborsi riconosciuti in occasione delle trasferte opera un regime particolare, in funzione del quale si distingue tra trasferte all'interno o fuori dal comune in cui è presente la sede di lavoro. In virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili le regole che descriveremo⁶, operano anche con riferimento al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di azienda e dipendente.
LE TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE	A norma dell'art. 51, comma 5 del TUIR l'indennità di trasferta, i rimborsi spese e le indennità chilometriche riconosciute al dipendente per l'utilizzo del proprio automezzo sono tassabili interamente, a prescindere dall'ampiezza del territorio comunale. Sono esclusi da tassazione solo i rimborsi delle spese di trasporto sostenute e documentate da biglietti di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi,

⁶ art. 51, comma 5 del TUIR.



	fatture di società di car sharing contenenti anche luogo di partenza e di arrivo, distanza e durata.  Non assume rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro: pertanto, può essere considerato in trasferta fuori comune chi effettua uno spostamento di qualche centinaio di metri dalla sede di lavoro ma travalica il confine comunale. Al contrario si ritiene comunque trasferta nel territorio comunale la situazione di chi, pur viaggiando per due ore nel traffico, resta sempre nello stesso comune.
LE TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE	In caso di trasferte fuori dal territorio comunale in cui insiste la sede di lavoro il sistema di tassazione distingue tra: ♦ pagamento della sola indennità di trasferta (sistema forfettario); ♦ rimborso a piè di lista (sistema analitico); ♦ sistema misto, caratterizzato da indennità di trasferta e rimborso a piè di lista. La scelta del sistema di pagamento è rimessa al datore di lavoro: quest'ultimo, tuttavia, deve assumere una decisione con riguardo all'intera trasferta. Nello specifico, non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA FORFETTARIO	In caso di adozione del sistema forfettario per il trattamento economico relativo alle trasferte fuori dal territorio comunale (con erogazione della sola indennità di trasferta) è imponibile ai fini contributivi e fiscali la sola parte che eccede: ♦ euro 46,48 al giorno in caso di trasferte nel territorio nazionale, limite elevato a 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero; ♦ se vitto oppure alloggio sono forniti gratuitamente la soglia di esenzione si riduce in misura giornaliera pari ✓ a 1/3 sino a 30,99 euro (trasferta in Italia), e ✓ 51,65 euro (trasferta all'estero). Da notare che la riduzione di un terzo opera a prescindere da eventuali accordi retributivi intervenuti tra il datore e il dipendente; ♦ in caso di fornitura gratuita di vitto e alloggio (entrambi) l'asticella dell'esenzione si riduce di 2/3 rispettivamente a 15,49 euro (trasferta Italia) e 25,82 euro (trasferta estero) al giorno. Le soglie citate restano tali anche nell'ipotesi di trasferta inferiore alle 24 ore e, in generale, a fronte di spostamenti che non comportano il pernottamento fuori sede. Ogni altro eventuale rimborso di spese diverso da quelle di viaggio (come il parcheggio) è soggetto interamente a tassazione.
	Il rimborso delle spese effettive di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è



TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA ANALITICO	imponibile ai fini fiscali e contributivi, a patto che vi sia idonea documentazione. Il dipendente che utilizza nel corso della trasferta l'autovettura di proprietà ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, quantificato con le indennità chilometriche calcolate in base alle tariffe ACI, avuto riguardo a: ♦ percorrenza; ♦ tipo di automezzo; ♦ costo chilometrico. Di norma si assume la distanza tra il luogo abituale di lavoro del dipendente e la località della trasferta. Al contrario, se il datore di lavoro rimborsa facendo riferimento ai chilometri percorsi dall'interessato a partire dalla residenza di quest'ultimo, è necessario distinguere i casi in cui: ♦ la distanza percorsa dal dipendente è inferiore a quella calcolata dal luogo abituale di svolgimento della prestazione, in cui il rimborso chilometrico non è imponibile; ♦ la distanza in parola è maggiore, laddove il rimborso chilometrico è imponibile in misura pari alla differenza tra l'importo corrisposto e quello calcolato considerando la distanza dal luogo abituale di lavoro. Se il rimborso chilometrico è superiore a quanto risulta dalle tabelle ACI, l'eccedenza è considerata reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali.
LA DOCUMENTAZIONE DEI RIMBORSI	In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto. Per le altre spese, anche non documentabili (come mance, spese telefoniche, parcheggi, eccetera) eventualmente sostenute dal dipendente, opera una franchigia di non imponibilità fiscale e contributiva fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, soglia elevata a 25,82 euro per le trasferte all'estero. A tal proposito è necessario che le spese siano analiticamente attestate dal dipendente. Sulle spese documentate si considerano validi, in alternativa, i seguenti documenti da allegare alla nota spesa (in cui vengono riportati i dati anagrafici del lavoratore, oltre a giorno e luogo in cui sono state sostenute le spese, la tipologia di spesa e il relativo ammontare): ♦ Fattura cartacea o elettronica; ♦ Documento commerciale emesso dal registratore telematico o, per i soggetti esonerati, ricevuta integrata con i dati identificativi del cliente e quelli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell'operazione; ♦ Ricevute e scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di trasporto di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, fatture di società di car sharing, etc.; ♦ Estratto conto rilasciato dalla società emittente la carta di pagamento al



	datore di lavoro (non occorre che siano stampati ed allegati anche i biglietti di viaggio elettronici). Sono peraltro ammessi i seguenti sistemi di documentazione semplificata delle spese: ♦ utilizzo di carte di credito intestate alle aziende ♦ Uso di distinte bollate sottoscritte per l'acquisto di valori bollati Sull'utilizzo e la conservazione di note spese digitali (dematerializzate) è necessario considerare che: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone, direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti</td></tr> </table>	1)	la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone, direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato	2)	i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone	3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale	4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti
1)	la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone, direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato								
2)	i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone								
3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale								
4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti								
QUALI NOVITÀ DAL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192/2024?	Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES"⁷ ha modificato il regime fiscale e contributivo riguardante le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale. La nuova formulazione dell'art. 51, comma 5, quarto periodo del Tuir contempla l'esenzione da contributi e imposte, con riguardo alle trasferte nel territorio comunale, per i: <i>rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.</i> In definitiva, dall'annualità 2025, per ottenere l'esenzione fiscale e contributiva non è più necessario che i biglietti provengano dal vettore, ma è sufficiente che le spese di viaggio e trasporto siano genericamente comprovate e documentate.								
COSA CAMBIA CON LA MANOVRA 2025?	La "Legge di Bilancio 2025"⁸ è intervenuta sul tema dei rimborsi ai lavoratori dipendenti, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con riguardo alle spese sostenute nel corso delle trasferte. Per effetto della misura descritta, dal 2025, per le trasferte sia intra che extra comune la non imponibilità ai fini fiscali e contributivi di rimborsi e indennità è legata all'utilizzo, da parte del dipendente, di mezzi di pagamento tracciabili, con riguardo alle spese di viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea. Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di								

⁷ D.Lgs 192/2024 in vigore dal 31.12.2024 e contenente "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)".

⁸ Legge 207/2024, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" in vigore dal 01.01.2025.



linea addebitate analiticamente al committente, oltre che i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili** se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dalla legge a tal fine.

Inoltre, la “Legge di Bilancio 2025” **ritocca le disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza**, tali spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario / postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento di cui sopra.



Le novità **operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ed hanno altresì rilevanza ai fini del calcolo dell'IRAP.**





MISURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI CREDITI “INDUSTRIA 4.0” NEL 2025

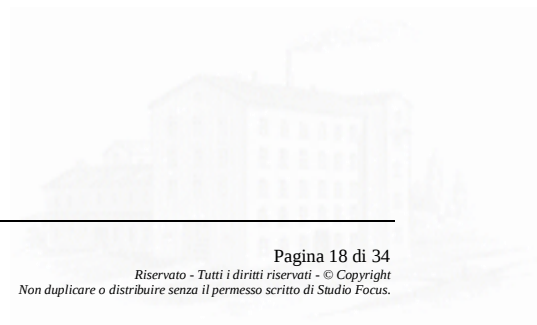
INTRODUZIONE

Dal 2025 i **crediti d'imposta** per gli **investimenti** in **beni 4.0** hanno subito una **stretta**, operata dalla “Legge di Bilancio 2025”: per gli investimenti in **beni materiali** sarà necessaria una **prenotazione** delle **risorse**, su base nazionale, mentre è stata **abrogata** la **misura** di favore per i **beni immateriali**.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” analizziamo la novità.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Come** funziona il **credito d'imposta 4.0?**
2. **Quali** sono le novità per il 2025 del credito per i **beni materiali 4.0?**
3. **Quali** sono le novità per il 2025 del credito per i **beni immateriali 4.0?**

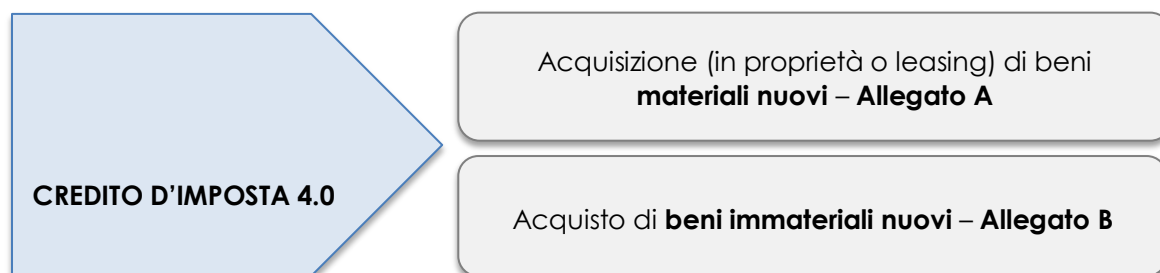


DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0?

R.1. Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di **supportare e incentivare** le imprese che investono in **beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

L'agevolazione – apprezzata e molto sfruttata dalle imprese – ha subito molte **modifiche negli anni** passando dall'iper (super) ammortamento all'attuale **credito d'imposta**, in misura variabile in base al **periodo** ed alla **tipologia** di investimento.



A **tutte le imprese** che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato** è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

- ♦ **beni strumentali materiali** - **Allegato A** annesso alla Legge 232/2016
- ♦ **beni strumentali immateriali** - **Allegato B** annesso alla Legge 232/2016

La fruizione del beneficio spettante è **subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.



Sono **escluse** le imprese in stato di **liquidazione** volontaria, **fallimento**, **liquidazione** coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale, **altra procedura concorsuale**. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive**⁹.

L'agevolazione, attualmente normata dalla Legge 178/2020, prevedeva la **maturazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese fino al 31.12.2025**, sia con riferimento ai **beni immateriali** che a quelli **materiali 4.0**.

Con la **Legge di bilancio 2025**¹⁰ viene **rimodulato il termine** entro il quale è riconosciuto il beneficio per i **beni materiali 4.0**¹¹ e **abrogato il credito d'imposta per i beni immateriali 4.0**¹².

⁹ ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001.

¹⁰ art. 1, commi da 445 a 448 della Legge 207/2024.

¹¹ art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.

¹² art. 1, comma 1058-ter della Legge 178/2020, soppresso dall'art. 1, comma 445 della Legge 207/2024.



Nello specifico, l'agevolazione spettante per i beni di cui all'Allegato A annesso alla Legge 232/2016 **viene limitata al 31.12.2024**, in luogo dell'**originaria scadenza del 31.12.2025**. Al suo posto, **viene introdotta una misura analoga**, per gli **investimenti effettuati nel 2025**, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.



Tale limite **opera a livello nazionale** e, pertanto, è stata introdotta **un'apposita comunicazione al Mimit**, concernente l'**ammontare delle spese sostenute** e il relativo **credito d'imposta maturato**: il beneficio spetterà alle imprese **secondo ordine cronologico di presentazione delle domande**.

A **decorrere dal 01.01.2025**, inoltre, è stata **soppressa la misura di favore per gli investimenti in beni immateriali 4.0**.

D.2. Quali sono le novità per il 2025 del credito per i beni materiali 4.0?

R.2 Il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali materiali** – come ricordato in precedenza – è stato **modificato dalla "Legge di Bilancio 2025"**.

L'agevolazione, nella versione prevista dalla Legge 178/2020¹³, **doveva proseguire fino al 31.12.2025** (con possibile coda al 30.06.2026) mentre, a seguito delle novità in argomento, **da quest'anno la misura diventa più selettiva, premiando le imprese che prima presenteranno una domanda di accesso al credito**.

In altri termini **le percentuali del credito spettante non cambiano** ma viene **ridotta notevolmente la platea di riferimento**: prima potevano accedere al credito tutte le imprese interessate, previa comunicazione al GSE (indispensabile per l'utilizzo del credito in compensazione), **mentre dal 01.01.2025** occorre effettuare **una comunicazione al Mimit su modello di prossima pubblicazione**, al fine di ottenere la destinazione delle risorse utili alla fruizione del credito.

Impresa interessata trasmette telematicamente al Mimit una **comunicazione con ammontare delle spese sostenute** e relativo **credito d'imposta maturato**

Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**



Al **raggiungimento dei limiti di spesa** previsti (2.200 Milioni), il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale, anche **al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.**

TESTO ANTE MODIFICHE LEGGE BILANCIO 2025

Comma 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e **fino al 31 dicembre 2025**, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. (1) Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di

TESTO POST MODIFICHE LEGGE BILANCIO 2025

Comma 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a **decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.



costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro



Ai fini del riconoscimento e della fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma **si veda quanto disposto dall'art.**

1, commi 446, 447 e 448 della Legge 207/2024

Il legislatore ha previsto una **clausola di salvaguardia per le imprese che abbiano iniziato l'investimento nel 2024**: continuano ad applicare le **vecchie regole le imprese che entro il 31.12.2024** abbiano l'**ordine accettato dal venditore** con il pagamento di acconti in **misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione.

446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, **per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge (31 dicembre 2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.**

447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, **l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione** concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del **modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024**, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con **apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy**, sono apportate le **necessarie modificazioni** al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il **contenuto**, le **modalità** e i **termini di invio delle comunicazioni** di cui al presente comma.

448. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Art. 1 della Legge 207/2024

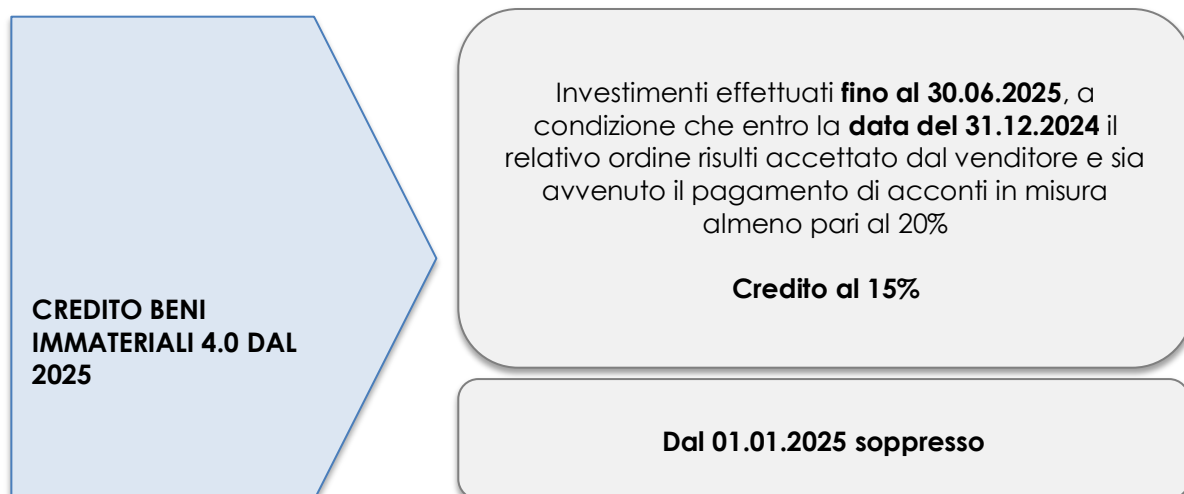
D.3. QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL 2025 DEL CREDITO PER I BENI IMMATERIALI 4.0?



R.3. Il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali immateriali 4.0**, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, **non è più previsto dal 01.01.2025**. In particolare, **fino al 31.12.2024** il **comma 1058 ter** della Legge 178/2020 **prevedeva quanto segue:**

*alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto **beni compresi nell'allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta **è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.*

Dal 01.01.2025 il comma 1058-ter è **stato soppresso dalla Legge 207/2024**¹⁴.



¹⁴ art. 1 comma 445.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 104720 del 05 marzo 2025](#)

Disponibilità **nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate** del **servizio di richiesta** di attribuzione del **codice fiscale al neonato**. Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 51 del 28.02.2025** alla **n. 65 del 04.03.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2025](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2025](#)



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 07.03.2025 AL 21.03.2025

Sabato 8 marzo 2025

Ultimo giorno utile **per comunicare**, tramite il servizio è messo a disposizione da Sistema TS accendendo all' [Area Riservata – Cittadino](#), per tutti i soggetti in possesso di credenziali SPID, CIE e TS/CSN, **l'opposizione** a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate **i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2024** e dei rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, **ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2025**.

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 marzo 2025

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 marzo 2025

I titolari di partita IVA persone fisiche che nell'anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro** e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della 3° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi**



per il **2024** dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del [DL n. 155 del 19 ottobre 2024](#)) **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ricordiamo infatti, che i contribuenti potevano scegliere di effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Lunedì **17 marzo 2025**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Lunedì **17 marzo 2025**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **17 marzo 2025**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **febbraio 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.



Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **febbraio** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 17 marzo 2025

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi** pagati nel mese di **febbraio** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 marzo 2025

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di febbraio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di febbraio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a



distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì 17 marzo 2025

Versamento **del saldo Iva** relativa al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, in **unica soluzione** oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il **pagamento rateale**, come **1° rata** senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2025, infatti **l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre**, così come previsto dall'art. 8 del recente [Dlgs n. 1 dell'08.01.2024](#)).

Lunedì 17 marzo 2025

Le **Società capitali** (spa, srl e sapa) devono versare la **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri** tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 17 marzo 2025

I **sostituti d'imposta** devono **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le **Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate** per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi **per l'anno 2024**. Il termine è fissato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 cade di domenica (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).



Sempre entro lo stesso termine i sostituti d'imposta **devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2025)** contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024, mediante invio postale o consegna diretta.

Lunedì 17 marzo 2025

La "**Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti**" e delle ritenute effettuate nel 2024 (c.d. CUPE) **deve essere rilasciata** entro tale data **ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili** derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Lunedì 17 marzo 2025

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una **comunicazione** contenente **i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.**

La comunicazione va effettuata utilizzando il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, **relativi all'anno 2024**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i



	prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
Lunedì 17 marzo 2025	Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro tale data, i dati dell'anno precedente relativi: ♦ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto, ♦ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti. Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Lunedì 17 marzo 2025	Le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2024. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.
Lunedì 17 marzo 2025	I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell'anno 2024, con riferimento a ciascun decesso.
Lunedì 17 marzo 2025	Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") sostenute dai genitori nell'anno 2024. Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Lunedì 17 marzo 2025	Gli istituti scolastici inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per



istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, **sostenute nell'anno d'imposta precedente** da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.

Lunedì 17 marzo 2025

Le **università statali e non statali** comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2024**.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei **dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024** riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.

Lunedì 17 marzo 2025

Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i **bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici**, devono inviare la comunicazione, **riferita ai dati del 2024**, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della **detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari**, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica.

Lunedì 17 marzo 2025

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È



comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

- ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata
- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata:

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Lunedì 17 marzo 2025

I contribuenti che hanno sostenuto **spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**, regionale ed interregionale **possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati** relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:



- ♦ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- ♦ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2024.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Giovedì **20 marzo 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mele precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Giovedì **20 marzo 2025**

I contribuenti che hanno effettuato nel 2024 **erogazioni liberali** a favore di **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore** e di fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.



L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le **due seguenti modalità**:

- ◆ comunicando l'opposizione **direttamente al soggetto destinatario** dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata,
- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate con l'apposito [modello](#) dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione.

La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it
- ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

